NEWS

Riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna-Italia: la CGUE fissa i paletti sulle qualifiche non ufficiali

Data pubblicazione: 27/11/2025

Autore: Admin

Contenuto

Stop al Riconoscimento Automatico per i Titoli Non Ufficiali: La Sentenza Chiave che Riscrive le Regole per i Docenti di Sostegno

Una recente e fondamentale sentenza della **Corte di Giustizia Europea (CGUE)** chiarisce i limiti del **riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna Italia** e, più in generale, delle qualifiche professionali tra Stati membri dell'Unione. La Corte ha stabilito che gli Stati ospitanti, come l'Italia, **non sono obbligati** a riconoscere titoli di formazione acquisiti all'estero, come il controverso **corso specializzazione CEU Valencia**, se questi non sono ufficialmente riconosciuti e abilitanti nello Stato membro d'origine.

Titoli spagnoli e la professione di insegnante di sostegno in Italia

La questione nasce dai ricorsi presentati da due cittadine italiane che avevano conseguito in Spagna, presso l'Universidad Cardenal Herrera – CEU di Valencia, il titolo di "**Curso superior de Especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo**" e ne chiedevano il riconoscimento in Italia per esercitare la professione regolamentata di **insegnante di sostegno**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Il Ministero italiano ha rigettato le domande, in quanto le autorità spagnole avevano confermato che il titolo in questione era solo un "**titolo proprio dell'università**" (un titolo non ufficiale) e **non abilitava** all'esercizio della professione regolamentata in Spagna.

Cosa stabilisce la CGUE sull'articolo 13 e la fiducia reciproca

Il punto cruciale della Sentenza ruota attorno all'interpretazione della **Direttiva 2005/36/CE** sul **riconoscimento delle qualifiche professionali** e, in assenza di applicabilità di quest'ultima, ai principi di **libera circolazione** sanciti dagli articoli 45 e 49 del TFUE.

1. **esclusione della Direttiva 2005/36/CE:** la Corte ha preliminarmente rilevato che la Direttiva non si applica, poiché la persona che chiede il riconoscimento **non è in possesso di un titolo che la qualifichi per esercitare la professione nello Stato membro d'origine**.
2. **limite alla libera circolazione:** esaminando la questione sotto l'ombrello della **libera circolazione docenti**, la CGUE ha stabilito che la **fiducia reciproca** tra Stati – pilastro del sistema di riconoscimento – non può essere invocata quando un titolo:

- è stato rilasciato da un istituto privato **non autorizzato** a rilasciare titoli attestanti qualifiche professionali.
- **non è legalmente riconosciuto** dallo Stato d'origine.

"Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi **non impongono** allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione... un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato."

In sostanza, i principi del **diritto UE qualifiche professionali** non possono imporre all'Italia di attribuire a un titolo spagnolo un valore superiore a quello che ha nella stessa Spagna.

Implicazioni per i docenti: verificare il carattere ufficiale

Questa sentenza è un monito fondamentale per tutti i professionisti e, in particolare, per i docenti italiani che intraprendono percorsi di specializzazione all'estero, specie per il **riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna Italia**.

Prima di iscriversi a un corso, è imperativo verificare che il titolo che si intende conseguire:

- sia un **titolo ufficiale** e non un semplice "titolo proprio" dell'università.
- **abiliti effettivamente** all'esercizio della professione regolamentata nello Stato membro d'origine.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Sebbene l'Italia resti libera di valutare il contenuto di tali titoli nell'ambito della procedura comparativa (come previsto dalla giurisprudenza in situazioni extra-direttiva), la Sentenza chiarisce che **non esiste un obbligo automatico** di considerazione per i titoli non ufficiali.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati